

rente all'ammobiliamento stesso.

Nei riguardi poi della garanzia ipotecaria sull'Albergo di Rustia e da tener presente che trattandosi di seconda ipoteca, l'Istituto, ove voglia realizzare una rata di fitto eventualmente non pagata, deve provocare la vendita dell'Albergo stesso e correre il rischio di doverlo acquistare sborsando una somma superiore ai 12 milioni e mezzi necessari per tacitare il primo creditore ipotecario.

Sembra quindi che, ad evitare tale rischio, sia da applicarsi per analogia la disposizione di legge che vieta all'Istituto operazioni su immobili con garanzia ipotecaria non di primo grado: e quindi che garanzie del genere siano sempre da rifiutarsi anche se offerte in via sussidiaria e integrativa.

Per ciò che concerne il regolamento degli arretrati si osserva che a ciò la S.A.C.A. deve provvedere indipendentemente dall'esito della pratica per l'acquisto dell'Albergo; e analogamente dicasi per il Gran Hotel di Rocca di Papa.